

COMUNE di LAVAGNA
(PROVINCIA di GENOVA)

CONVENZIONE ai sensi art. 49 L. R. 4 settembre 1997, n. 36 ai fini dell'applicazione della riduzione alla tariffa urbanistica, prevista dalla delibera di Giunta comunale n. 13 del 12/03/2010, per gli interventi di recupero abitativo convenzionati con il Comune di Lavagna quale prima casa.

TRA

Il Comune di Lavagna, con sede in Lavagna, (GE), Piazza della Libertà 47, codice fiscale 00601910102, rappresentato dal Dirigente del settore servizi alle imprese e al territorio, ing. Renato Cogorno,

E

Le sigg.re:

M.C. nata a Vercelli il 27 ottobre 1956, c.f. *omissis*, residente in Lavagna, via Tigula 61, che interviene in qualità di proprietaria del fabbricato in cui risiede;

e

M.A. nata a Vercelli il 18 luglio 1965, c.f. *omissis*, residente in Lavagna, via Tigula 61, che interviene in qualità di residente in porzione del fabbricato abitativo sito in Lavagna via Tigula 61;

PREMESSO CHE

- Le sig.re M., come sopra generalizzate, hanno presentato, l'8 maggio 2012, prot. gen. 12073, istanza per intervento di frazionamento senza opere edilizie del fabbricato sito in Lavagna in via Tigula 61, ove le sorelle M. C. e M. A. risiedono insieme ai loro familiari;
- Il fabbricato, ancorchè definito catastalmente come unica unità abitativa, risulta già fisicamente diviso in due alloggi indipendenti: uno costituito dal piano terreno e dal piano seminterrato e l'altro costituito dal piano primo e dal piano di copertura; rispettivamente abitati dalla famiglia di M. A., il primo e dalla famiglia di M. C., il secondo;
- La concessione edilizia in sanatoria Condono Edilizio n. 0995/0525 del 13 giugno 1997, i cui elaborati rappresentano l'immobile nello stato attuale, evidenzia la predisposizione per due distinti appartamenti, così come descritti sommariamente al punto precedente, pur non concretando di fatto questa situazione;
- La volontà delle sorelle M. è quella di formalizzare questo stato di cose, attraverso un atto notarile che attribuisca a ciascuna, la proprietà dell'alloggio abitato, quale prima casa;
- Il Comune, nelle delibere di Consiglio Comunale n. 13 del 12 marzo 2010, e n. 25 del 9 luglio 2010, ha stabilito i criteri per l'applicazione della tariffa urbanistica prevedendo una: *“riduzione per gli interventi a funzione residenziali (ex art.2 della L.R. 25/95 “ristrutturazione leggera” pari al 50% di tabella) solo agli interventi di recupero abitativo convenzionati con il Comune di Lavagna quale prima casa”*;
- In relazione alla tipologia ed all'esiguità dell'intervento in oggetto, si può quindi applicare la tariffa urbanistica, con riduzione sopra citata, prevista dalle delibere di Consiglio Comunale n. 13 del 12 marzo 2010, e n. 25 del 9 luglio 2010, successivamente aggiornata in base all'indice ISTAT con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 21 marzo 2013 e quindi pari ad €. 44,45 euro al mq (come risulta dalle tabelle allegate alla delibera medesima).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2

Le signore M.C. e M. A. si impegnano a mantenere le unità abitative quali prima casa per se ed aventi causa per un periodo di dieci anni, a far data dalla traduzione in atto notarile della presente convenzione.

Le signore M. si obbligano a tradurre in atto notarile la presente convenzione, trascritta presso la conservatoria dei registri immobiliari, entro sei mesi dalla data di completamento della pratica edilizia conseguente al rilascio del Permesso di costruire.

Articolo 3

Le signore M. dichiarano che, qualora venisse meno la condizione di prima casa, entro il termine stabilito dei dieci anni, si impegnano a versare la differenza della tariffa urbanistica, così come definita nella delibera di Giunta Comunale n. 32 del 21 marzo 2013, tra ristrutturazione pesante senza riduzione e ristrutturazione leggera con riduzione;

Articolo 4

All'intervento per tipologia ed esiguità, verrà applicata la tariffa ridotta prevista dalle delibere di Consiglio Comunale n. 13 del 12 marzo 2010 e n. 25 del 9 luglio 2010, per gli *interventi a funzione residenziale, di recupero abitativo, convenzionati con il Comune*, che in base alle ultime tabelle aggiornate all'ISTAT e approvate con delibera di G.C. n. 32 del 21 marzo 2013 ammonta ad €. 44,45 al mq.

Li,
Letto, confermato e sottoscritto

M. C.

Il Dirigente del Settore servizi alle imprese e
al territorio

Ing. Renato Cogorno

M. A.
